



CITTA' DI TORINO

DECRETO #IORESTOACASA MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 dispone che **sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.**

In applicazione di tale prescrizione, le forme complementari di commercio su aree pubbliche autorizzate dalla Giunta Comunale, cioè i mercati periodici tematici, non possono avere luogo sino alla data del 25 marzo 2020, salvo revoche o proroghe del divieto.

Sino alla medesima data, tutte le forme di commercio di generi alimentari esercitate nei **mercati cittadini all'aperto** (sono considerati all'aperto anche i mercati provvisti di tettoia a propria copertura) e le **aree di copertura commerciale previsti dal Piano dei Mercati della Città**, sono consentite, ma devono essere svolte in condizione di garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra tutte le persone.

Considerato, pertanto, che, tranne per i prodotti ittici, tutta l'area di mercato può essere considerata settorializzata come esclusivamente alimentare/ortofrutta, i titolari di concessione di posteggio e gli assegnatari giornalieri dovranno posizionarsi, fermo restando l'obbligo della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per la vendita di alimenti non confezionati, in modo tale da garantire che tra due operatori in esercizio vi sia almeno uno spazio laterale, su entrambe i fianchi della postazione di vendita, non inferiore all'estensione di un posteggio e che lo spazio antistante il posteggio sia libero da ingombri sino alla delimitazione dell'area mercatale, in modo tale da permettere agli utenti di attendere il proprio turno opportunamente distanziati.

Ove tale dislocazione distanziata degli operatori che esercitano il commercio di generi alimentari non sia possibile a causa della conformazione del layout del mercato, l'esercizio dell'attività è consentita solamente qualora gli operatori, tramite la propria Commissione di Mercato o tramite le Associazioni di Categoria, attuino un dispositivo organizzativo, riconosciuto adatto dagli Uffici competenti, che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati.

La predisposizione e l'attuazione di un dispositivo organizzativo, riconosciuto adatto dagli Uffici competenti, che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti è, altresì, condizione necessaria per lo svolgimento dei **mercati per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli.**

L'apertura dei **Mercati Coperti cittadini** per la vendita dei soli generi alimentari è subordinata all'adozione dal parte del Soggetto gestore di ciascun mercato coperto di modalità regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati.

L'attività di commercio di generi alimentari su area pubblica esercitata su **posteggio singolo**, così come quella effettuata in modalità **itinerante** è consentita a condizione che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra tutte le persone.